

AVV. GIANPAOLO VAIA
Via C, Battisti 80 – 38077 COMANO TERME (TN)
Tel. 0465-701684 - Fax 0465-701956
e-mail: studiolegalevaia@gmail.com
PEC: gianpaolo.vaia@pectrentoavvocati.it

TRIBUNALE DI TRENTO

- Sezione Fallimentare -

RICORSO PER L'OMOLOGA

DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SS. C.C.I.I.

Della signora **FESTINI CAPELLO SILVIA MARIA CHIARA BENEDICTA** (C.F. FSTSV62M46F205G) nata a Milano il 06.08.1962 e residente a Carisolo (TN) Via Salet 7, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Vaia (C.F. VAIGPL69H20A902P, il cui indirizzo PEC è: gianpaolo.vaia@pectrentoavvocati.it e numero di fax è 0465/701956), con domicilio eletto presso lo stesso legale in Comano Terme (TN) Via C. Battisti n.80, giusta mandato allegato al presente atto;

per il tramite dell'OCC Trentino – Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili del Trentino, che ha incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Sara Baratto, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trento, con studio in Trento, Corso 3 Novembre n.8.

Premesso che:

- ricorrono nella fattispecie i **presupposti soggettivi e oggettivi** di cui all'art. 67 e seguenti C.C.I.I., in quanto:

I. la ricorrente è consumatore a sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) C.C.I.I. (i.e. *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”*), in quanto attualmente svolge solo attività di lavoro subordinato stagionale e l'allegata proposta di piano di ristrutturazione (**Doc.1**) di cui chiede l'ammissione e l'omologa riguarda esclusivamente obbligazioni debitorie assunte in qualità di persona fisica per motivi personali e comunque per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o libero professionale svolta in passato, per un breve periodo, ma cessata già nel 2019.

La ricorrente risulta bensì gravata da ulteriori posizioni debitorie contratte all'epoca ed in



AVV. GIANPAOLO VAIA

Via C. Battisti 80 – 38077 COMANO TERME (TN)

Tel. 0465-701684 - Fax 0465-701956

e-mail: studiolegalevaia@gmail.com

PEC: gianpaolo.vaia@pectrentoavvocati.it

relazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o libero professionale ormai cessata - delle quali correttamente si fa menzione nell'allegata proposta di ristrutturazione anche ai fini della sua valutazione in termini di fattibilità - ma che ne restano tuttavia escluse in quanto non oggetto di ristrutturazione giacchè è intenzione della ricorrente provvedere al loro integrale pagamento con la relativa quota parte delle proprie entrate, che successivamente sarà destinata al soddisfacimento anche dei debiti oggetto della proposta di ristrutturazione.

E' ben vero che sull'interpretazione del predetto requisito soggettivo di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è di recente intervenuta la Corte di Cassazione SS.UU. con decreto n.22699 dd.26.07.2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc formulato (anche) su detta questione dalla Corte d'Appello di Firenze (con ordinanza dd.20.06.2023). In tale pronuncia (di mero rito) la Suprema Corte ha infatti ritenuto insussistenti i presupposti di ammissibilità del proposto rinvio pregiudiziale, tra cui quello della novità della questione de qua, in quanto su di essa ha ritenuto che appaiono ancora attuali le indicazioni fornite dalla precedente sentenza della Suprema Corte (Sez. I, n.1869/2016) *"sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se nel momento in cui sono state assunte egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato e ciò induce a dubitare della novità."*

Al riguardo, tuttavia, è pacifico che quel precedente arresto della Suprema Corte fosse stato reso nella vigenza della nozione di consumatore di cui all'art. 6 co.2 let.b) della L.n.3/2012 nella sua formulazione originale (secondo cui era *"consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*), di poi sensibilmente mutata con le modifiche apportate dal D.L. n.137/2020 conv. nella L. n.176/2020 ed infine riprodotta nell'odierno



art. 2 co.I lett.e) C.C.I.I. (per cui invece ora è “*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”).

Ed è altrettanto innegabile che proprio il tenore non risolutivo delle affermazioni contenute in quella precedente pronunzia della Sez. I n.1869/2016 (ove, infatti, nella massima si allude alla necessità che i debiti d'impresa o professionali non siano “più attuali”, mentre nella parte motiva si lascia chiaramente intendere che detti debiti possono ancora sussistere al momento della presentazione del piano, a condizione di mantenerli ad esso estranei), unitamente alle sopravvenute modifiche introdotte con la succitata novella, abbiano poi sortito un vivace dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in presenza di una situazione debitoria “mista”, ovvero anche di obbligazioni da questi assunte quale imprenditore o professionista ed ancora sussistenti al momento della proposta di ristrutturazione.

Ed in proposito in senso affermativo, oltre a numerosi autorevoli autori (vd. V. Baroncini, in Il Fallimentarista 11/2019; V. Zanichelli, in Il Fallimento 4/2021 p.444; A. Mancini, in Crisi d'Impresa e Insolvenza, 18.02.2022 p.6), si era già espressa la prevalente giurisprudenza di merito, seppur a condizione che i debiti non consumeristici siano tenuti separati nella proposta di piano di ristrutturazione o risultino non prevalenti rispetto ai debiti assunti per scopi estranei all'attività svolta (Tribunale Grosseto 22.06.2021; Tribunale di Reggio Emilia 20.10.2022; Tribunale di Trani 13.02.2023) o che la medesima attività d'impresa o professionale per cui erano stati contratti sia già cessata (cfr. Tribunale di Napoli Nord 16.03.2021; Tribunale di Caltanissetta 01.06.2022).

Tant'è che neppure in seguito all'ultimo decreto delle SS.UU. di inammissibilità del rinvio pregiudiziale sopra richiamato pare che la questione della (in)ammissibilità del piano di ristrutturazione del consumatore in presenza di situazione debitoria “promiscua” sia stata definitivamente acclarata. Infatti, anche a prescindere dal dubbio che una siffatta pronunzia



AVV. GIANPAOLO VAIA

Via C. Battisti 80 – 38077 COMANO TERME (TN)

Tel. 0465-701684 - Fax 0465-701956

e-mail: studiolegalevaia@gmail.com

PEC: gianpaolo.vaia@pectrentoavvocati.it

preliminare (in cui la questione de qua pare trattata alla stregua di *obiter dictum*) possa assumere un'effettiva rilevanza nomofilattica (quale forse avrebbe potuto avere se essa fosse stata resa all'esito del procedimento previsto dall'art. 363 bis cpc), risultano già le prime pronunzie di segno decisamente contrastante.

A favore dell'ammissibilità del piano del consumatore in costanza di situazione debitoria "mista" si sono di nuovo espressi, tra le altre, Tribunale di Pesaro dd.20.09.2023 e Corte d'Appello di L'Aquila dd.11.10.2023. Quest'ultima in particolare, pronunciandosi in sede di reclamo avverso il decreto di omologa di un piano di ristrutturazione familiare in cui erano stati totalmente pretermessi debiti (erariali e contributivi) contratti da uno dei debitori nell'ambito della propria attività imprenditoriale ormai cessata, ha addirittura statuito che *"non è ammissibile un accordo soltanto con alcuni creditori, essendo invece necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni creditorie e deve prevederne il soddisfacimento, seppure eventualmente parziale e differenziato."*

Del resto a sostegno dell'ammissibilità, in ogni caso, di una soluzione regolatoria alternativa a quella liquidatoria (che la Suprema Corte sembrerebbe invece ritenere l'unica possibilità in situazioni di debitoria mista, in quanto consentirebbe al debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, che è ritenuta l'unico vero diritto configurabile nell'ambito delle procedure di risoluzione del sovraindebitamento) si era già espresso anche l'Ill.mo Tribunale qui adito (cfr. Tribunale di Trento 04.11.2022), secondo cui invece, correttamente, la liquidazione controllata nel sistema del CCII rappresenta solo la soluzione ultima, che il debitore, anche a mente del disposto dell'art. 271 CCII, ha sempre facoltà di evitare chiedendo l'attivazione di una delle procedure di composizione di cui al capo II titolo IV CCII.

Alla luce di tutto quanto precede si ritiene quindi che l'allegata proposta di piano di ristrutturazione ex art. 67 C.C.I.I. possa ritenersi ammissibile in quanto, pur in presenza di una situazione debitoria "mista" - peraltro con prevalenza di debiti di natura consumeristica – essa concerne la sola ristrutturazione di questi ultimi, facendo espressamente salva la soluzione dei debiti di origine diversa e senza che dalla sua esecuzione possa derivare alcun pregiudizio, né per i creditori estranei (che mantengono intatta la possibilità di agire



esecutivamente sulla restante parte del patrimonio della debitrice, e quindi oltre che sul valore della sua autovettura, sulla quota pignorabile delle sue entrate che sarebbe comunque inferiore a quella che nell'ambito dell'allegata proposta è già prevista come destinata ad essi), né per i creditori direttamente coinvolti: i quali ultimi, come illustrato nella proposta allegata, nell'unica procedura di soluzione della crisi alternativamente praticabile nella specie (i.e. la liquidazione controllata, attesa l'ormai intervenuta cessazione di ogni attività imprenditoriale e professionale della ricorrente) non ricaverebbero alcunchè dal concorso con gli altri crediti (extra proposta di ristrutturazione) comunque privilegiati, mentre dall'esecuzione del piano di ristrutturazione verrebbero soddisfatti in misura comunque decorosa (33,85%, su cui vd. *infra*);

II. la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, a sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I.I.: in particolare in stato di crisi che rende probabile l'insolvenza, in quanto, avendo ormai esaurito i propri risparmi e non potendo più contare su apporti liberali esterni, come risulta dalle evidenze dell'allegata proposta di piano non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per l'inadeguatezza dei flussi di entrata attuali e prospettici. Inoltre la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste per i casi di sovraindebitamento;

III. la ricorrente non ha mai utilizzato/beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- con l'allegata proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la ricorrente **trasmette la documentazione** prevista dall'art. 67 co. 2 C.C.I.I. che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; ed in particolare allega l'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione dei relativi indirizzi pec, delle somme dovute e delle cause di prelazione (**Doc.2**);

b) della consistenza e della composizione del patrimonio (**Doc.3**);

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (**Doc.4**);

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni (**Doc.5**);

e) degli stipendi e di tutte le altre entrate (**Doc.6**);



- f) delle somme necessarie al suo mantenimento (**Doc.7**);
- come meglio illustrato nell'allegata proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da rintracciarsi nella combinazione tra la precarietà della situazione occupazionale in cui, suo malgrado, si è trovata sin dagli anni 2009/2010, caratterizzata da rapporti di lavoro stagionali intervallati da diversi periodi di disoccupazione, e la scarsa fortuna delle scelte lavorative tentate in alternativa, invero sostenute e mal consigliate anche da altri, come quella nel 2015 di intraprendere iniziative imprenditoriali o dal 2016 di accettare proposte come collaboratore esterno in attività di terzi. Il periodo della pandemia e l'inattività forzata per quasi un anno e mezzo (dal febbraio 2020 al luglio 2021) hanno fatto il resto, per cui a fronte del dimezzamento delle entrate si è determinata una rilevante erosione dei risparmi accumulati;
 - con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti la ricorrente propone di versare **una quota mensile delle proprie entrate future** regionevolmente preventivabili - al netto di quanto necessario al proprio mantenimento e delle quote da destinare al saldo delle rate degli altri suoi debiti (erariali e contributivi) extra-proposta - per **importi progressivamente maggiori** nel tempo (in considerazione delle maggiori disponibilità successive alla scadenza dei predetti suoi debiti extra-proposta) e per **una durata complessiva del piano di 6 anni** (ovvero 72 rate mensili). In sostanza si offre di versare a beneficio dei creditori compresi nel piano di ristrutturazione €100/mese per i primi 4 anni, €200/mese per tutto il quinto anno ed €600/mese per tutto il sesto, **per un totale complessivo di €14.400,00**.
- Detratte le **spese di procedura** preventivate dall'OCC Trentino (vd. infra) e, al netto di acconti già versati, ammonanti ad **€1.953,28** da pagarsi in prededuzione, l'importo che verrà ripartito tra i **creditori** inseriti nel piano sarà quindi di **€12.446,72**, con una **percentuale di copertura pari al 33,85%** dei rispettivi crediti ammontanti a complessivi **€36.767,20**;
- su istanza della ricorrente depositata in data 06.07.2023 (**Doc.8**) all'O.C.C. Trentino competente ex art. 68 C.C.I.I., con provvedimento dd.14.09.2023 cominciato in data 26.09.2023 (**Doc.9**) è stata nominata quale Gestore dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti per l'odierna procedura, l'avv. Sara Baratto di Trento. Con successiva comunicazione



dd.10.11.2023 (**Doc.10**) l'O.C.C. Trentino ha determinato in via preventiva il compenso ad esso dovuto per la presente procedura in €1.801,00 oltre Iva e complessivamente in €2.197,28 oltre ad eventuali anticipazioni ove documentate. A seguito della predetta nomina il Gestore è stato formalmente incaricato in data 16.11.2023 e ha poi svolto gli incombeni di legge, come da **Relazione allegata (Doc.11)**.

Tutto ciò premesso la signora Festini Capello Silvia Maria Chiara Benedicta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso della stessa ricorrente alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore a norma degli artt. 67 e segg. C.C.I.I., secondo la Proposta di piano allegata al presente atto e corredata dalla Relazione attestante la fattibilità della medesima del Gestore della crisi incaricato, Voglia:

In via preliminare: disporre con decreto ex art. 70 C.C.I.I.: la pubblicazione del presente ricorso e della proposta di piano allegata in apposita area del sito web del Tribunale di Trento e la comunicazione ai creditori nei termini di legge, a cura dell'O.C.C. incaricato; **adottare** le misure protettive d'urgenza per preservare la fattibilità del proposta di piano - compreso l'ordine, a pena di nullità degli atti e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di non iniziare o non proseguire le azioni esecutive individuali, di sospendere quelle eventualmente già in atto e di non richiedere sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione - e ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della ricorrente;

Nel merito: verificatane conclusivamente l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, anche all'esito di eventuali osservazioni, modifiche o contestazioni, **omologare** con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ricorrente, disponendo i conseguenti adempimenti di pubblicazione, trascrizione e comunicazione previsti dalla legge.

Ai sensi di legge si dichiara che il Contributo Unificato dovuto ammonta ad €98,00.

Si allegano: 1) proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della sig.ra Festini Capello con relativi allegati; 2) elenco dei creditori; 3) elenco dei beni patrimoniali; 4) elenco degli



AVV. GIANPAOLO VAIA

Via C. Battisti 80 – 38077 COMANO TERME (TN)

Tel. 0465-701684 - Fax 0465-701956

e-mail: studiolegalevaia@gmail.com

PEC: gianpaolo.vaia@pectrentoavvocati.it

atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; 5) elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni; 6) elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate; 7) elenco delle somme necessarie al mantenimento; 8) istanza a OCC Trentino dep.06.07.2023; 9) comunicazione OCC Trentino dd.25.09.2023; 10) comunicazione OCC Trentino dd.10.11.2023; 11) relazione del Gestore della crisi e relativi allegati.

Comano Terme (TN), li 05.02.2024

Firmato digitalmente

Avv. Gianpaolo Vaia





TRIBUNALE DI TRENTO

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 5 / 2024

Debitore: **SILVIA MARIA CHIARA BENEDICTA FESTINI CAPELLO** (c.f. **FSTSVM62M46F205G**)

Procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 5-1/ / 2024

* * *

Il giudice,

visto il piano di ristrutturazione proposto dal debitore e la documentazione allegata, preso atto dell'integrazione del piano di cui al successivo deposito del debitore del 2 aprile 2024, corredato della relazione integrativa dell'OCC, con tale integrazione includendosi anche i debiti derivanti dall'attività di impresa in precedenza svolta dal debitore, oggi consumatore, a superamento dei rilievi di cui al decreto di questo giudice del 18 marzo 2024,

ritenuto, allo stato, che la proposta e il piano siano ammissibili,

visto l'art. 70 c.c.i.i.,

dispone la pubblicazione della proposta e del piano mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale a cura dell'OCC;

dispone la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta e del piano, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale i creditori devono presentare le loro osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, c.c.i.i., e avvertendo ciascun creditore dell'onere di comunicare all'OCC un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive



comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, c.c.i.i.;

sull'istanza del debitore, e consideratane la necessità al fine di assicurare il buon esito dell'esecuzione del piano, in caso di sua eventuale omologazione,

visto l'art. 70, comma 4, c.c.i.i.,

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati a carico del debitore;

dispone il divieto di esperire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;

dispone il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione di questo giudice, sentito il parere dell'OCC.

Si comunichi al debitore e all'OCC.

Trento, 16 aprile 2024

Il giudice

Benedetto Sieff



